



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 17 del 30 maggio 2022**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-25

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di maggio alle ore 19:20, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BANDINI IRENE	P
PACI GABRIELE	P	BAGNOLI SARA	A
CENTI ANGELA	P	TANI NICOLO'	A
CECCHI LUCA	P	RAZZUOLI MANUEL	P
POLVEROSI FRANCESCA	P	DI MAURO EMANUEL	A
MORI FABIO	P	OMETTO CLAUDIO	P
DEL ROSSO GUICCIARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto NOBILE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Polverosi Francesca, Razzuoli Manuel, Mori Fabio.

Entra il consigliere **Tani** - presenti n.11.

Il **Sindaco-Presidente** del Consiglio Comunale illustra il punto all'OdG, mettendo in evidenza l'incremento dei costi e spiegandone le cause; ha prevalso il senso di responsabilità nell'approvare il Piano, unitamente ad un apposito OdG in sede di Assemblea di ATO Toscana Centro;

Il consigliere **Del Rosso** annuncia il voto favorevole del gruppo, motivandone le ragioni;

Il consigliere **Ometto**, dopo alcune considerazioni, formula alcune domande al Sindaco;

Il **Sindaco** risponde a quanto richiesto;

Il consigliere **Tani** fa alcune riflessioni sul sistema di gestione;

Il consigliere **Ometto** aggiunge ulteriori considerazioni;

Il **Sindaco** risponde alle ulteriori riflessioni e considerazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 che attribuisce, tra le altre, ad ARERA le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l'art. 2, comma 12, lett. i), legge n. 481/1995 che attribuisce ad ARERA il potere di modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione di taluni servizi pubblici;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF che, in particolare, modifica l'art. 2 del MTR ai commi 2/bis e 2/ter e 3/bis e 3/ter introducendo due componenti a conguaglio, recuperabile in tre anni, relative alle differenze tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto all'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato entro il 31/12/2020;
- la deliberazione ARERA n. 362/2020/R/RIF di avvio del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- l'art. 8 della Delibera 443 che fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- il "Decreto Milleproroghe" (D.L. n. 228/2021), che ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione del PEF e della tariffa Tari alla scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione (31/05/2022);

RICORDATO CHE:

- l'ATO Toscana Centro ha selezionato Alia Servizi Ambientali spa quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei comuni dell'Ambito Toscana Centro;
- la concessione è regolata dal contratto di servizio sottoscritto fra concedente e concessionario il 31 agosto 2017 (atto rep. n. 23275 notaio Riccardo Cambi);
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera n. 443 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della concessione affidata ad ALIA;
- il MTR, definendo le modalità di composizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, incide direttamente e in termini sostanziali sulla disciplina del D.P.R. n. 158/1999, che rappresenta uno dei presupposti normativi del sistema tariffario della concessione, e quindi anche sugli artt. 19, 20 e 21 del contratto di servizio;

- con deliberazione 6 ottobre 2020, n. 362/2020/R/rif (Delibera 362), ARERA ha avviato il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, e ha previsto che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2021. Nel successivo documento di consultazione n. 72/2021/R/RIF (Documento consultazione 72), ARERA ha definito gli orientamenti iniziali per la regolazione contrattuale, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio (contrattuale e tecnica) a fronte della tariffa corrisposta, disponendo che l'emananda regolazione dovrà al più tardi entrare in vigore a decorrere dal primo luglio 2022;

- l'art. 4 MTR stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, in un'ottica di sostenibilità economica e di tutela degli utenti, introduce un limite alla crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, qualora ricorrano specifiche condizioni, la possibilità di superamento di tale livello massimo, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

CONSIDERATO CHE:

- in piena coerenza con la disciplina regolatoria ARERA, l'adeguamento del Contratto di servizio si pone obiettivi strategici che permettano di adempiere ai principi individuati da ARERA, fra i quali il miglioramento della qualità del servizio e l'efficientamento nella gestione con conseguente contenimento dei costi e del corrispettivo contrattuale;

- a seguito di specifica istruttoria l'ATO ha accertato – e Alia ha confermato – che le modifiche introdotte sono coerenti con l'art. 175 del Codice in quanto non determinano un'alterazione considerevole degli elementi essenziali del contratto di servizio originariamente sottoscritto e rendono il contratto di servizio coordinato con il MTR (contratto di servizio MTR) coerente con il MTR sopravvenuto di cui alla Delibera n. 443, suscettibile – per espressa previsione normativa – di integrare il contratto vigente, talché non vi è un sostanziale mutamento della natura della concessione, la cui identità ed il cui oggetto rimangono immutati;

- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'allegato "A" alla delibera n. 443 è stato calcolato prendendo quindi come riferimento il PEF 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 che prevede la sottrazione delle seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Nella medesima determinazione, l'ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti territorialmente competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

DATO ATTO CHE:

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera 443 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento;
- nel territorio del comune di Capraia e Limite è presente e operante ATO Toscana Centro, ente di governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge n. 148/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- l'assemblea dei sindaci di ATO Toscana Centro con Deliberazione n. 7 del 23.05.2022 ha adottato il PEF 2022-25;

ESAMINATO il Piano Finanziario, validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, redatto seguendo le linee previste da ARERA e utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario con i relativi allegati devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Assetto Territorio e dal Responsabile del servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze, accertate dal Presidente:

Presenti	n.11	Votanti n.11
Favorevoli	n.08	
Contrari	n.03	(Tani Nicolò, Manuel Razzuoli, Claudio Ometto)

Astenuti n.==

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al secondo periodo regolatorio 2022-25, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dall'MTR e allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario relativo al secondo periodo regolatorio 2022-25, la Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità allegati al presente atto formandone parte integrante e sostanziale saranno trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Indi il Consiglio Comunale

considerata, per quanto sopra ricordato l'urgenza di adottare le tariffe e agevolazioni TARI 2022 entro il termine del 31.05.2022, termine ultimo previsto dalla normativa, affinché le stesse possano operare per l'anno 2022, con successiva votazione espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze, accertate dal Presidente:

Presenti	n.11	Votanti n.11
Favorevoli	n.08	
Contrari	n.03 (Tani Nicolò, Manuel Razzuoli, Claudio Ometto)	
Astenuti	n.==	

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizio Assetto del Territorio/

Proposta N. 17

Delibera N. 17

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-25

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 25.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto MONTAGNI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 25.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30/05/2022

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-25

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto NOBILE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).